

Il Sole 24 Ore 28 Ottobre 2009

## **Fondo anti-usura anche per le famiglie**

Accesso al Fondo antiusura anche per le famiglie. E, in particolare, per fare fronte ai debiti contratti a tassi usurari per pagare gli alimenti in caso di separazione e divorzio. A questo obiettivo (ma non solo) punta un emendamento presentato alla Camera dal Governo in commissione Giustizia nel corso dei lavori sul disegno di legge che si occupa di ridefinire alcuni passaggi della normativa antiusura e di introdurre una forma di concordato, sul modello di quello fallimentare, anche a favore delle persone fisiche e non solo delle imprese. E a favore delle famiglie e non solo delle imprese il Governo ha pensato di estendere l'accesso al Fondo antiusura previsto dalla legge 108/96. Il Fondo, istituito per favorire l'emersione del fenomeno criminale, può essere utilizzato da imprenditori, artigiani o commercianti che dichiarano di essere vittime del reato di usura e risultano parti offese in un procedimento penale. Il Fondo permette l'erogazione di mutui senza interesse della durata di 5 anni. Con l'emendamento al disegno di legge già approvato dal Senato e che ieri ha concluso il suo esame in commissione Giustizia di Montecitorio, il Governo dà il via libera all'erogazione dei mutui anche a favore delle famiglie se l'indebitamento a tassi illegali è stato contratto con lo "strozzino" per la conservazione dell'abitazione (e quindi per evitare lo sfratto, pagare le rate del mutuo legale oppure l'affitto), oppure per adempiere agli obblighi giudiziali emessi nei procedimenti di separazione divorzio, per il pagamento degli alimenti a favore dei figli non autosufficienti oppure per l'assistenza legale in giudizio a favore dei figli stessi. La concessione del mutuo "familiare" tratto dal Fondo è incompatibile con quella del mutuo antiusura e per poterla ottenere la famiglia deve presentare insieme alla domanda un piano di utilizzo delle somme richieste per il ripianamento del debito: il piano deve contenere anche l'attestazione di una fonte di reddito complessivo in grado di assicurare il pagamento di quanto è stato ottenuto a titolo di mutuo.

L'emendamento non è stato esaminato dalla commissione perché presentato su una parte, quella dei soggetti legittimati a essere beneficiari del mutuo, che era già stata in precedenza oggetto della valutazione dei deputati, ma il Governo potrebbe a questo punto ripresentarlo in Aula al momento del voto. Anche perché il testo va nella direzione di quanto è previsto nella seconda parte del disegno di legge e cioè l'individuazione di misure per rimediare alla crisi da sovraindebitamento delle famiglie.

La stessa definizione di un piano di rientro si collega alla proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti che può essere avanzata dal debitore non imprenditore che non è più in grado di adempiere alle proprie obbligazioni, a patto però che l'intesa assicuri il pagamento dei dissenzienti. La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la possibilità di applicare una moratoria fino a un anno

per pagare i creditori estranei a patto che l'esecuzione del piano venga affidata a un curatore nominato dal tribunale.

La proposta è depositata in tribunale che, a sua volta, fissa una "finestra" di tempo ampia al massimo 120 giorni nella quale non possono essere esercitate o proseguite azioni esecutive. I creditori sono chiamati, anche via fax, a esprimere la propria valutazione sulla proposta di intesa. Per l'approvazione è necessario il consenso dei creditori che rappresentino almeno il 70% dei crediti.

Sulla procedura si innesta anche l'intervento di organismi di composizione della crisi, che possono essere costituiti dagli ordini professionali (avvocati e commercialisti, innanzitutto) o dalle Camere di commercio, con il compito di stendere una relazione da trasmettere a tutti i creditori sui consensi espressi e deve poi vigilare sull'attuazione dell'accordo.

**Giovanni Negri**

***EMEROTECA ASSOCIAZIONE MESSINESE ANTIUSURA ONLUS***